



## COMUNE DI PECETTO TORINESE

### **IMU 2020**

La **NUOVA IMU**, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce la precedente IMU e TASI ed è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020).

Il versamento della **prima rata di acconto dell'IMU 2020, in sede di prima applicazione** pari al 50% dell'importo annuo dovuto a titolo di **IMU E TASI** per l'anno 2019, scade il **16 giugno 2020**.

Il versamento della **rata a saldo dell'IMU 2020 dovuta per l'intero anno eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate e pubblicate nel sito del MEF**, scade il **16 dicembre 2020**.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020, applicando le aliquote IMU 2020 approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 29.05.2020.

Le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 29.05.2020, sono le seguenti:

Fattispecie imponibile	Aliquota
Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze	0,50 %
Altri immobili di categoria A, relative pertinenze e categorie C2 – C6 –C7 ad uso abitativo	0,875%
Immobili locati ad abitazione principale con canone concordato ai sensi della L. 431/1998 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7 ai sensi del comma 2 art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 204/2011) *	0,875%
Immobili categoria B	0,60%
Immobili categoria C1 – C3 – C4	0,60%
Immobili categoria C2 –C6 non ricompresi nelle precedenti voci	0,70%
Immobili categoria C7 non ricompresi nelle precedenti voci	0,85%
Immobili categoria D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 - **	0,76%
Immobili categoria D5 **	0,86%
Fabbricati rurali strumentali e categoria D10	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	0,10%
Terreni agricoli (ove a norma di legge soggetti a tassazione)	0,76 %
Aree fabbricabili	0,625%

*\*L'imposta così determinata è ridotta al 75%*

*\*\*con riserva per lo Stato pari a 0,76%*

**Detrazione per l'abitazione principale (cat. A1-A8-A9): Euro 200,00**

**I terreni agricoli compresi nel territorio di Pecetto sono esenti.**

Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti coefficienti moltiplicatori :

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria C/1

Per i **fabbricati riconosciuti d'interesse storico o artistico** e per i **fabbricati riconosciuti inagibili, inabitabili** e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Il valore imponibile delle **aree edificabili** è pari al valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

### **IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO:**

E' prevista l'agevolazione per l'Unità immobiliare concessa in locazione a **titolo di abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7)** alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998 - **con attestazione di conformità da parte delle associazioni di categoria** (dei proprietari o degli inquilini).

**L'imposta determinata con l'aliquota dello 0,875%** sugli immobili locati a titolo di abitazione principale con canone concordato ai sensi L. 431/98 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7 ai sensi del comma 2 art. 13 del dl n. 201/2011 convertito in legge n. 204/2011), **è ridotta al 75%.**

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla stipula del contratto, apposito modulo, predisposto dall'ufficio tributi, dal quale risulti il diritto all'agevolazione di cui sopra. In ogni caso, l'agevolazione decorrerà dalla data di inizio del contratto di locazione.

In caso di variazione, il contribuente dovrà dichiarare all'ufficio la cessazione dei requisiti per l'agevolazione

L'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per le condizioni di assimilazione delle unità immobiliari all'abitazione principale si rimanda alle disposizioni di legge. In particolare, l'IMU non si applica (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;**
- All'immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **All'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze immobiliare limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione.**

Per gli immobili concessi in **comodato gratuito** per i quali viene prevista una agevolazione di legge pari al **dimezzamento della base imponibile**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'abitazione concessa in comodato **non** deve essere accatastata nelle cat. A/1, A/8 e A/9;
- l'abitazione deve essere concessa in comodato a **parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzino come **abitazione principale**;
- il contratto di comodato **deve essere registrato**;
- il comodante **possieda una sola abitazione** in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente **nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso

Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.

- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- il comodante deve presentare la **dichiarazione IMU**, attestando il rispetto delle condizioni richieste.

Il versamento dell'IMU è effettuato con **modello F24**.

**Il codice catastale del Comune di Pecetto Torinese è: G398**

L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00, riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

#### **CODICI TRIBUTO:**

- “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;**
- “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;**
- “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;**
- “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;**
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;**
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.**
- “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.**

## **PER INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi al numero 011/8609218 oppure all'indirizzo mail [tributi@comune.pecetto.to.it](mailto:tributi@comune.pecetto.to.it)

**Per effettuare i calcoli di IMU** è disponibile nel sito del Comune, ([www.comune.pecetto.to.it](http://www.comune.pecetto.to.it)) un foglio di calcolo al link "[Calcolo IMU](#)" oppure all'indirizzo:

[http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/magnoliaimu/home.aspx?co\\_dcat=G398](http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/magnoliaimu/home.aspx?co_dcat=G398)